

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco.

In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte, dal vicesindaco.

Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta. (Art. 53 D.Lgs. 18/08/2000, n. 267).